

Notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, consegna a persona diversa dal destinatario

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di [cartella](#) esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c. Quanto poi alla prova del ricevimento dell'ulteriore avviso in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, va condiviso l'orientamento che esclude la necessità di dimostrare la consegna di tale avviso al destinatario del plico.

NDR: sulla prima massima si veda Cass. 4556/2020 e sulla seconda Cass. S.U. 10012/2021.

Corte di appello di Milano, sentenza del 6.2.2023

...omissis...

Va anzitutto osservato come, contrariamente a quanto affermato nell'atto di appello, non sia stato formulato in primo grado alcuno specifico disconoscimento con riguardo alla conformità delle copie degli avvisi ricevimento rispetto agli originali, dei quali la parte non ha espressamente invocato l'esibizione.

In particolare, nel verbale dell'udienza, tenutasi avanti al Tribunale il 10.6.2021, nessuna contestazione era stata svolta sotto tale aspetto, essendo state disconosciute unicamente “le sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate attesa l'illeggibilità delle stesse e la mandata identificazione dei soggetti ai quali sarebbe riferibili”.

Con riguardo a tali sottoscrizioni non è stata, tuttavia, proposta dalla parte interessata la necessaria querela di falso.

Per consolidata giurisprudenza, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica” (Cass. 5.12.2017, n. 29022).

Più specificamente, secondo il Supremo Collegio, “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia

sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.” (Cass. 21.2.2020, n. 4556).

Quanto, poi, al collegamento fra l'avviso di ricevimento e l'atto notificato, l'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui lo stesso è attestato dalla stampigliatura del numero di raccomandata, presente sulla cartolina, non ha formato oggetto di alcuna specifica contestazione nell'atto di appello sotto l'aspetto fattuale e trova piena conferma documentale negli allegati alla memoria difensiva, depositata dall'INPS in primo grado.

Ciascun avviso di addebito reca, infatti, in epigrafe il numero della corrispondente raccomandata, riportato sul relativo avviso di ricevimento.

Vanno parimenti disattese le critiche, svolte nel ricorso in appello con riguardo al difetto di prova del ricevimento dell'ulteriore avviso in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, essendo stata esclusa dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità la necessità di dimostrare la consegna di tale avviso al destinatario del plico (v. Cass. SS.UU. n. 10012/2021, secondo cui – diversamente dal caso di deposito del plico presso l'ufficio postale – nell'ipotesi “di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario”, gli artt. 139, quarto comma, cod. proc. civ. e l'art. 7, u.c., legge 890/1982, “prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione (...) posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine”).

Nessuna ulteriore contestazione risulta tempestivamente formulata dall'odierna parte appellante in primo grado sulla prova della notificazione degli avvisi di addebito opposti.

L'infondatezza del relativo motivo di appello si estende alle doglianze relative al mancato accertamento della prescrizione, basate sul mancato perfezionamento di tali atti interruttivi.

Non appare, poi, condivisibile la censura svolta nell'atto di appello con riguardo al patrocinio, conferito da AD. ad avvocato del libero foro.

Tale motivo di gravame è, infatti, superato dall'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 4 novies DL DL n. 34/19 “Decreto Crescita”, inserito dalla legge di conversione n. 58/19, secondo cui:

“il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate- Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.

La disposizione di cui al co. VIII, dell'art. 1 DL 22.10.2016 n. 193, conv. Con modif. in l. n. 225/16, oggetto della norma appena riportata, disponeva che: “l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

Tale intervento normativo attribuisce decisiva rilevanza alla “base convenzionale”, che demanda all'Avvocatura – secondo il protocollo pattuito con Agenzia delle entrate – la difesa in specifiche tipologie di controversie, affermando in modo chiaro la facoltà per l'esattore di conferire mandato ad litem agli avvocati del libero foro nelle liti restanti, fra cui rientra il presente giudizio.

Giova, al riguardo, rammentare come il “Protocollo di Intesa fra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Entrate” n. 36437 del 5.7.2017, al punto 3.4.1 *omissis*, riservi all'Avvocatura il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: “azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato; liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria”.

Il successivo punto 3.4.2 della medesima convenzione stabilisce, invece, che l'Ente “sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a (...) liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello”, fra le quali rientra il presente procedimento.

Tali conclusioni hanno trovato conferma nella pronuncia n. 30008/2019, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, anche alla luce dell'introduzione della norma di interpretazione autentica sopra riportata, che “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

omissis

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.

Le spese così quantificate *omissis*.

PQM

Conferma la sentenza *omissis*; condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00 per ciascuna di esse, oltre oneri di legge, con distrazione in favore *omissis* Agenzia delle entrate.